

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice Unico Dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS/2011 promossa da:

SOCI DI SOCIETA' CORRENTISTA CANCELLATA DAL R.I.

- attori -

CONTRO

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, *reiectis contrariis*, previa remissione della causa in istruttoria ed accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate nell'interesse degli attori, ivi compresa la integrazione e/o rinnovazione di CTU tecnico contabile, in accoglimento della presente domanda:

1. accertare e dichiarare che i rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS conto ordinario misto) e (conto anticipi), intrattenuti da OMISSIS con OMISSIS sono stati gestiti dalla convenuta in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista, importi titolo di interessi, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti;
2. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS conto ordinario misto) e (conto anticipi), intrattenuti da OMISSIS con OMISSIS, accertare e dichiarare che: a) i contratti istitutivi e/o le lettere contratto non sono stati resi disponibili dalla banca; b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti i rapporti medesimi (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute poiché nei contratti in esame nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta"; d) sono state conteggiate spese e commissioni forfettarie non determinate contrattualmente; e) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto il correntista dei resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate;
3. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS conto ordinario misto) e (conto anticipi), intrattenuti da OMISSIS accertare e dichiarare che OMISSIS ha conteggiato in odio a già OMISSIS interessi superiori al tasso soglia, così come previsto dalla L.108/1996;
4. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS conto ordinario misto) e (conto anticipi), intrattenuti da già OMISSIS con OMISSIS, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità dei contratti per contrarietà a norme imperative e/o illiceità della causa e/o per

manca della forma scritta richiesta *ad substantiam* dagli artt. 117 TUB, 1325 e 1418 c.c., in quanto non ritualmente sottoscritti da entrambe le parti;

5. relativamente ai rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS (conto ordinario misto) e (conto anticipi), intrattenuti da già OMISSIS con OMISSIS accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e, comunque, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;

6. accertare e dichiarare la nullità dei contratti fideiussori tutti sottoscritti dai sigg.ri OMISSIS in favore di OMISSIS a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da già OMISSIS nei confronti della predetta banca, per contrarietà a norme imperative e/o illiceità della causa, così come previsto ex artt. 1346 e 1418 c.c.;

7. accertare e dichiarare la nullità dei contratti fideiussori tutti sottoscritti dai sigg.ri OMISSIS a favore di OMISSIS a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da già OMISSIS nei confronti della predetta banca, per nullità dei contratti garantiti per contrarietà a norme imperative, e/o illiceità della causa, e/o per difetto della forma scritta prevista *ad substantiam*, in quanto non ritualmente sottoscritti da entrambe le parti, ex artt. 117 TUB, 1325, 1346 e 1418 c.c.;

8. accertare e dichiarare la nullità dei contratti fideiussori tutti sottoscritti dai sigg.ri OMISSIS a favore di OMISSIS a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da già OMISSIS nei confronti della predetta banca, per contrarietà a norme imperative, e/o illiceità della causa e/o per indeterminabilità e/o indeterminatezza dell'oggetto;

9. accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che OMISSIS ha posto in essere un comportamento in aperta violazione dei disposti di cui agli artt. 119 TUB e 8 ex lege 154/92;

10. accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la violazione da parte di OMISSIS degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, e/o degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto;

11. accertare e dichiarare che a. ha illegittimamente iscritto la società attrice quale debitore sofferente sulla Centrale Rischi di Banca d'Italia;

12. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare OMISSIS a richiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione dell'iscrizione nella Centrale Rischi, quale debitore in sofferenza, della società attrice;

13. previo ricalcolo dei rapporti di conto corrente bancario nn. OMISSIS: (conto ordinario misto e conto anticipi), intrattenuti da già OMISSIS con anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1815 comma II c.c., accertare e dichiarare che la società attrice è creditrice nei confronti di s.p.a. di una somma complessivamente non inferiore ad € 41.196,11, di cui: € 27.628,03, quale saldo creditore del rapporto di conto corrente bancario (conto ordinario misto); € 13.568,08, quale saldo creditore del rapporto di conto corrente bancario OMISSIS (conto anticipi), o le somme meglio viste e ritenute;

14. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva di € 41.196,11, di cui: € 27.628,03, quale saldo creditore del rapporto di conto corrente bancario n. OMISSIS (conto ordinario misto); € 13.568,08, quale saldo creditore del rapporto di conto corrente bancario n. OMISSIS (conto anticipi), o di quella differente emergenda in corso di causa, oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione su tutte le somme liquidande;

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano n.2051 del 9 giugno 2016

15. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dai sig.ri OMISSIS e nella misura emergenda in corso di causa o eventualmente da determinarsi anche in via equitativa e, comunque, non inferiore ad € 5,000,00, ciascuno oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;

16. respingere ogni e qualsivoglia domanda, anche riconvenzionale, istanza, anche istruttoria, eccezione, sia pregiudiziale che preliminare, formulata dalla convenuta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;

17. protestate spese, diritti ed onorari e/o compensi professionali di giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario".

PER PARTE CONVENUTA

chiede:

- il rigetto delle avverse domande, nessuna esclusa, per le ragioni esposte in sede di comparso di costituzione e risposta (elencate a pagina 8), che solo per comodità di seguito si ritrascrivono:

1. "improcedibilità della domanda;
2. genesi dei rapporti contrattuali e loro fondamento;
3. legittimità degli interessi applicati e della C.M.S.;
4. eccezione di prescrizione;
5. legittimità dei contratti di garanzia;
6. insussistenza dei presupposti di illiceità della segnalazione in centrale rischi;
7. insussistenza dei presupposti per la richiesta di risarcimento danni;
8. inammissibilità delle avverse istanze istruttorie e della richiesta di ordine di esibizione;
9. fondatezza delle ragioni creditorie della Banca.",

e puntualmente sviluppate nel corpo dell'atto, nonché nelle memorie autorizzate, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato.

Alla già eccepita prescrizione, da sola sufficiente a vanificare le avverse pretese, si aggiunga poi la circostanza che controparte si è astenuta dal sollevare puntuali contestazioni anche per ciò che riguarda, a titolo puramente esemplificativo, gli elementi di fatto (cfr. pagg. 20, 21 e 22) che, come tali, possono sicuramente concorrere a supportare il convincimento dell'Ill.mo Signor Giudice.

- in via riconvenzionale, condannare i Sigg.ri OMISSIS al pagamento in favore di OMISSIS della somma di Euro 33.576,82 oltre accessori maturati e maturandi dal 02/06/2011 al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre accessori come per legge.

A quanto sopra aggiungasi - sempre in via principale - che la società OMISSIS, per stessa ammissione di controparte, **risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 20/01/2011, e ciò ne ha comportato la sua estinzione.**

Da ciò consegue la carenza di legittimazione ad agire della medesima e, di conseguenza, l'inammissibilità della domanda proposta dai Signori OMISSIS, e sia in proprio che quali soci del suddetto soggetto giuridico.

E' bene infatti precisare come la disciplina codicistica, anche a seguito della riforma, abbia disciplinato solo ed esclusivamente "la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società".

Ma vi è di più.

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano n.2051 del 9 giugno 2016

Con l'atto di citazione i soci hanno formulato istanze creditorie delle quali, in corso di causa, è già stato contestato il fondamento e quindi la legittimità.

Orbene, le medesime, proprio per effetto dell'estinzione della società, non possono trovare comunque accoglimento, stante anche il principio di diritto che emerge dal recente pronunciamento della Suprema Corte n. 16638 del 10/08/2015, che recepisce totalmente Cass. Sezioni Unite n. 6070 del 2013.

E' infatti dato leggere: "si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (conforme Cass. 16/07/2010 n. 16758).

Si chiede in ogni caso anche la condanna di controparte al pagamento degli interessi convenzionali contrattualmente previsti e quelli composti dal tempo della domanda.

A supporto del fondamento delle argomentazioni della OMISSIS, si richiamano altresì le osservazioni del C.T.P. Dottor OMISSIS all'elaborato peritale del C.T.U..

Con condanna di controparte alle spese del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore."

MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS e OMISSIS in proprio e in qualità di ex soci della OMISSIS (cancellata dal registro delle imprese **in data 20.01.2011**) hanno convenuto in giudizio OMISSIS, formulando contestazioni relative alla validità e al regolare svolgimento dei rapporti di conto corrente n. OMISSIS ordinario/misto) e n. OMISSIS (conto anticipi), intrattenuti dalla OMISSIS», in relazione ai quali chiedevano il ricalcolo dei rapporti dare/ avere, affermandosi creditori di somme non inferiori a € 27.628,03 (in relazione al conto ordinario/misto) e a € 13.568,08 (in relazione al conto anticipi), contestavano la validità delle fidejussioni prestate in favore della medesima società, l'illegittimità della segnalazione della società alla Centrale Rischi e formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

La Banca convenuta si è costituita in giudizio, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto e formulando, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori al pagamento della somma di € 33.576,82 oltre interessi dal 02.06.2011, di cui € 28.411,54 quale saldo debitore del conto corrente n. OMISSIS ed € 5.165,28 quale saldo debitore del conto n. OMISSIS dalla data del 01.06.2011.

In corso di causa, il Giudice ex art. 101 c.p.c., ha sottoposto alle parti la questione relativa alla legittimazione attiva degli attori ad azionare crediti già facenti capo alla società OMISSIS cancellata dal registro delle imprese in data 20.01.2011, alla luce della sentenza n. 6070 del 2013 della Suprema Corte a Sezioni Unite.

I contratti di conto corrente dedotti in giudizio sono stati stipulati dalla società, cancellata dal registro delle imprese in data 20.01.2011, dei quali gli odierni attori erano soci.

Le domande di condanna al pagamento di somme da questi ultimi azionate che trovano titolo in tali rapporti o che sono relative alla segnalazione della società presso la Centrale Rischi in relazione ai rapporti in esame sono quindi infondate per difetto di titolarità del credito in capo agli attori, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 6070/2013.

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano n.2051 del 9 giugno 2016

La tematica relativa alla sorte dei rapporti - attivi e passivi - originariamente facenti capo alla società a seguito di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, dopo la riforma del diritto societario attuata con D. Lgs n. 6 del 2003, ha costituito oggetto di diversi interventi della Suprema Corte a Sezioni Unite.

Nel caso in esame, trattandosi di società di persone, va richiamata in primo luogo la sentenza n. 4060/2010, con cui la Suprema Corte ha riconosciuto che: "In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore."

Resta così acquisito che, dopo la riforma del diritto societario, la situazione delle società di persone per le quali l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, la cancellazione delle stesse da tale registro determina un presunzione di estinzione, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad esse facenti capo siano stati definiti.

Con successiva sentenza n. 6070 del 2013 la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la prova contraria mediante la quale può essere superata la presunzione di estinzione non può vertere " sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria."

E che *"per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro"*.

Muovendo da tali premesse tale ultima sentenza ha quindi affrontato la tematica della sorte dei rapporti - attivi e passivi - originariamente facenti capo alla società estinta.

Con riferimento ai rapporti attivi, rilevato che tale profilo non è stato affrontato dal legislatore, ha ritenuto che *"i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo"*.

E' utile in proposito riportare per esteso il passaggio motivazionale in esame.

Osserva la Corte: *"Meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace. E' ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano n.2051 del 9 giugno 2016

o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive."

Nel caso di specie il diritto di credito azionato in giudizio deriva dall'asserita nullità di clausole contrattuali relative a rapporti di conto corrente instaurati con la banca convenuta e, conseguentemente, dalla natura indebita dei pagamenti effettuati sulla base di tali clausole, dei quali viene chiesta la ripetizione, oltre al risarcimento del danno che si assume di avere subito in conseguenza di tale illegittimo addebito per effetto della segnalazione della società alla Centrale Rischi.

Tale credito era pacificamente noto al momento della cancellazione dal registro delle imprese (parte attrice evidenzia, infatti, come lo stesso fosse già stato rivendicato dalla società in data anteriore alla sua cancellazione), era controverso ed era decisamente illiquido.

Ricorre, pertanto, l'ipotesi - descritta dalla Suprema Corte - in cui solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali.

In tal caso - come osservato dalla Suprema Corte - *"la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo"*.

L'affermazione di parte attrice in base alla quale la sentenza in esame non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto *"palesa un indirizzo giurisprudenziale opposto rispetto a quello precedentemente consolidato"* non è condivisibile, in quanto la natura necessariamente interpretativa della pronuncia comporta che i principi dalla stessa affermati possano trovare applicazione anche nei giudizi in corso, rispetto ai quali il mutamento di orientamento giurisprudenziale assume rilevanza sono ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Né è pertinente il richiamo - effettuato da parte attrice nella propria memoria autorizzata - al revirement giurisprudenziale operato con la sentenza della Suprema Corte n. 19246/2010, in tema di iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguenti riflessi sulla procedibilità dell'opposizione: in tal caso infatti il mutamento di indirizzo riguardava norme processuali e l'improcedibilità che ne sarebbe conseguita è stata superata non sostenendo l'irretroattività del nuovo principio affermato, ma la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. (Cfr. Cass. 2010/14627).

Sentenza, Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano n.2051 del 9 giugno 2016

Va in ultimo osservato che, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di condanna conseguente al ricalcolo dei rapporti di dare avere relativi ai conti correnti per cui è causa - di cui al punto n. 14 conclusioni - è stata formulata "in favore della società attrice" e quindi - deve presumersi - di OMISSIS, ossia di soggetto che, non solo non è mai stato parte del processo, ma che è pacificamente estinto dal 20.01.2011.

Le domande relative alle fidejussioni prestate dagli attori in favore della società (n. 6, 7 e 8 delle conclusioni) sono del tutto generiche non essendo indicato alcun dato utile all'individuazione di tali rapporti né tanto meno prodotti da parte attrice i relativi contratti.

Neppure fra i documenti prodotti da parte convenuta (ed in particolare fra i documenti sub 2 così rubricati "modulistica relativa al c/c n. OMISSIS debitamente sottoscritta") compare alcuna fideiussione, ma soltanto un atto di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 e 2315 c.c..

La fideiussione prodotta da parte convenuta all'udienza del 11.05.2015 è inutilizzabile in quanto tardivamente prodotta, oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (oltre ad essere illeggibile nelle parti compilate).

Gli attori, quali soci della estinta società OMISSIS, sono invece passivamente legittimati, in base agli stessi principi espressi nella richiamata sentenza, in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla Banca e in relazione a tale domanda hanno interesse a far valere, ma solo in via di eccezione e non di azione autonoma, le contestazioni relative alla validità e al regolare andamento del rapporto esposte in atto di citazione.

La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna al pagamento del saldo negativo alla data del 01.06.2011 dei due conti azionati dagli attori, non è tuttavia adeguatamente provata. La banca, infatti, ha prodotto in giudizio per ciascuno dei due conti azionati soltanto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB relativo al periodo dall'agosto del 2009 al 31.03.2011 (doc. 6 e7).

Gli estratti conto prodotti da parte attrice coprono il periodo dall'inizio dei rapporti al 31.12.2007 (ad eccezione per entrambi i conti del IV trimestre 2004).

Nessuna delle parti ha quindi prodotto in giudizio l'estratto conto del IV trimestre 2004 e gli estratti conto dal 01.01.2008 al 31.03.2011.

Come è noto "L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca, di cui agli art. 50 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista." (Cass. n. 9695 del 03/05/2011), dovendo la banca produrre a sostegno del proprio credito tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (Cass. 02.08.2013 n. 18541).

In mancanza di tale documentazione è superflua la valutazione delle contestazioni sollevate dagli attori, dovendo la domanda riconvenzionale essere respinta in quanto non provata.

Attesa la reciproca soccombenza le spese di giudizio sono interamente compensate.

Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta attesi gli esiti della stessa e considerato il fatto che tale incumbente è stato originariamente disposto in data anteriore alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 6070 del 12.03.2013.

P.Q.M.

Il Giudice,

respinge le domande attoree;

respinge la domanda riconvenzionale;

dichiara integralmente compensate le spese di giudizio fra le parti;

pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU.

Genova, 09/06/2016

**Il Giudice
Emanuela Giordano**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS